

REGOLAMENTO (UE) 2016/1035 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'8 giugno 2016
relativo alla difesa contro le pratiche di prezzi pregiudizievoli nella vendita di navi
(codificazione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 385/96 del Consiglio ⁽²⁾ ha subito sostanziali modifiche. A fini di chiarezza e razionalizzazione è opportuno procedere alla sua codificazione ⁽³⁾.
- (2) I negoziati multilaterali tenuti nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico hanno condotto alla conclusione, in data 21 dicembre 1994, dell'accordo relativo alle normali condizioni di concorrenza nell'industria della costruzione e della riparazione navale commerciale («accordo sulla costruzione navale»).
- (3) Nell'ambito dell'accordo sulla costruzione navale è stato riconosciuto che le particolari caratteristiche delle transazioni relative all'acquisto di navi rendono impraticabile l'applicazione di dazi antidumping e compensativi a norma dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 («accordo antidumping 1994») allegati all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio. L'esigenza di predisporre efficaci strumenti di difesa nei confronti delle vendite di navi a prezzi inferiori al valore normale tali da provocare pregiudizio ha condotto all'elaborazione di un codice relativo alle pratiche di determinazione di prezzi pregiudizievoli nell'industria della costruzione navale, il quale, con i principi di base, costituisce l'allegato III dell'accordo sulla costruzione navale («codice dei prezzi pregiudizievoli»).
- (4) Il testo del codice dei prezzi pregiudizievoli si basa essenzialmente sull'accordo antidumping 1994, con alcune divergenze giustificate dal carattere specifico delle transazioni relative all'acquisto di navi. È pertanto opportuno recepire nella legislazione dell'Unione, per quanto possibile in base al testo del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, i termini del codice dei prezzi pregiudizievoli.

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 7 luglio 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 gennaio 2016.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 385/96 del Consiglio, del 29 gennaio 1996, relativo alla difesa contro le pratiche di prezzi pregiudizievoli nella vendita di navi (G.U.L. 56 del 6.3.1996, pag. 21).

⁽³⁾ V. allegato I.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (Cfr. pag. 21 della presente Gazzetta ufficiale).

